



19 febbraio 2025

Modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita)

Rapporto sui risultati della consultazione



Indice

1	In generale.....	3
2	Elenco dei pareri pervenuti.....	3
3	Osservazioni generali sull'avamprogetto	3
3.1	Valutazione di massima.....	3
3.2	Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita	3
3.3	Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento	4
3.4	Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria	4
3.5	Rettifica terminologica concernente soltanto il testo tedesco	5
4	Commento ai singoli articoli	5
4.1	Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita (art. 64 cpv. 3 primo periodo, art. 64c cpv. 6 secondo periodo e art. 86 cpv. 5 AP-CP).....	5
4.2	Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento (art. 64 cpv. 3 ^{bis} AP-CP).....	6
4.3	Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria (art. 86 cpv. 4 AP-CP)	7
4.4	Altre proposte.....	7
4.4.1	Coinvolgimento dei Cantoni.....	7
4.4.2	Abrogazione della pena detentiva a vita (art. 40 cpv. 2 CP)	8
4.4.3	Pena detentiva a vita accompagnata da misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP).....	8
4.4.4	Disciplinare nella legge la frequenza di esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva (a vita) in caso di concorso con l'internamento.....	8
4.4.5	Lavoro esterno (art. 77a CP)	8
4.4.6	Congedo (art. 84 CP)	8
4.4.7	Disposizioni transitorie.....	8
4.4.8	Competenze in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive	8
5	Allegato / Anhang / Annexe.....	9

1 In generale

La procedura di consultazione sull'avamprogetto per una modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita) è durata dal 2 giugno 2023 al 2 ottobre 2023.

Hanno espresso un parere 26 Cantoni, 5 partiti e 16 organizzazioni. Complessivamente sono pertanto pervenuti 47 pareri. Sei organizzazioni¹ hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione. Per le motivazioni dettagliate e le posizioni individuali dei partecipanti alla consultazione (di seguito: partecipanti) si rimanda ai pareri originali, accessibili al pubblico sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale².

2 Elenco dei pareri pervenuti

Un elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno espresso un parere si trova in allegato (v. cap. 5).

3 Osservazioni generali sull'avamprogetto

3.1 Valutazione di massima

Sette partecipanti³ hanno rinunciato a esprimere un parere o non hanno osservazioni sul progetto.

Non tutti i partecipanti si sono espressi sul principio del progetto.

Alcuni partecipanti respingono l'avamprogetto nel suo insieme⁴ o mettono in discussione la necessità di intervenire nella materia⁵, tuttavia accolgono con favore alcune modifiche. Altri partecipanti⁶, invece, sono in linea di massima favorevoli all'avamprogetto, ma chiedono in parte modifiche rilevanti. Dalla seguente breve panoramica tematica emerge un quadro differenziato (v. n. 3.2–3.5).

3.2 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita

Dodici Cantoni⁷, 3 partiti⁸ e un'organizzazione⁹ sono d'accordo di posticipare il primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita o non hanno formulato obiezioni di fondo.

¹ TF, TPF, CCPCS, Arbeitgeberverband, ISP, ASM.

² www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Concluse > 2023 > DFGP.

³ MPC, TF, TPF, CCPCS, Arbeitgeberverband, ISP, ASM.

⁴ SZ, PS, Verdi, CMP, GDS, UNIGE.

⁵ AR, GR, NW, TI, VS, CDDGP, OSK, humanrights.ch, FSA.

⁶ AI, BL, FR, GE, LU, NE, OW, SG, SH, TG, UR, VD, ZG, UDC, Alleanza del Centro, PLR, StMVG-VS, SCPCS.

⁷ AG, AI, AR, BS, FR, GE, LU, OW, SG, TG, TI, ZG.

⁸ PLR, Alleanza del Centro, UDC.

⁹ StMVG-VS.

Dodici Cantoni¹⁰, 2 partiti¹¹ e 7 organizzazioni¹² credono che questa modifica non sia necessaria perché non apporterebbe alcun valore aggiunto o respingono espressamente la proposta.

Indipendentemente dal fatto che siano favorevoli o contrari alla modifica proposta, 10 Cantoni¹³, 2 partiti¹⁴ e 3 organizzazioni¹⁵ suggeriscono di posticipare oltre i 17 anni il primo esame della liberazione condizionale.

3.3 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento

Diciotto Cantoni¹⁶, tutti i 5 partiti interpellati¹⁷ e 8 organizzazioni¹⁸ sono in linea di massima d'accordo di introdurre una normativa sull'esecuzione di una pena detentiva a vita nei casi in cui è stato contemporaneamente ordinato l'internamento.

Due Cantoni¹⁹ sono contrari a una tale modifica. Un'organizzazione²⁰ crede che il passaggio da un regime all'altro rappresenti unicamente un cambio di «etichetta».

Sedici Cantoni²¹, 1 partito²² e 4 organizzazioni²³ chiedono al legislatore di specificare meglio la norma perché risulta poco chiara.

3.4 Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria

Sette Cantoni²⁴, 3 partiti²⁵ e un'organizzazione²⁶ sono d'accordo di abrogare in modo generalizzato la liberazione condizionale straordinaria.

Quattro Cantoni²⁷ e 3 organizzazioni²⁸ ritengono che la modifica sia superflua.

¹⁰ BL, GL, GR, JU, NE, NW, SH, SO, SZ, UR, VS, ZH.

¹¹ Verdi, PS.

¹² CDDGP, OSK, CMP, GDS, FSA, UNIGE, humanrights.ch.

¹³ AG, AR, GL, LU, NW, TG, TI, UR, VS, ZG.

¹⁴ PLR, UDC.

¹⁵ CDDGP, OSK, CMP.

¹⁶ AR, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH.

¹⁷ PLR, Verdi, Alleanza del Centro, PS, UDC.

¹⁸ CDDGP, OSK, CMP, GDS, FSA, humanrights.ch, StMVG-VS, UNIGE.

¹⁹ BE, TI.

²⁰ UNIGE.

²¹ AR, BL, BS, GE, GR, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.

²² PLR.

²³ CDDGP, OSK, GDS, StMVG-VS.

²⁴ BS, GE, GR, LU, TG, ZG, ZH.

²⁵ Alleanza del Centro, PLR, UDC.

²⁶ StMVG-VS.

²⁷ NW, SH, UR, VS.

²⁸ CDDGP, OSK, CMP.

Sei Cantoni²⁹, 2 partiti³⁰ e 4 organizzazioni³¹ sono contrari a tale abrogazione.

Tre Cantoni³² si chiedono se la riforma della pena detentiva a vita sia il contesto ideale per abrogare questo strumento in maniera generalizzata.

3.5 Rettifica terminologica concernente soltanto il testo tedesco

Undici Cantoni³³, 1 partito³⁴ e 2 organizzazioni³⁵ sono d'accordo con la rettifica terminologica della versione tedesca del CP che prevede di sostituire il termine «lebenslänglich» con «lebenslang».

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Posticipazione del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita (art. 64 cpv. 3 primo periodo, art. 64c cpv. 6 secondo periodo e art. 86 cpv. 5 AP-CP)

AG, AR, BS, GE, GL, LU, TG, TI, UR, ZG, UDC, PLR, Alleanza del Centro, StMVG-VS sono d'accordo di portare a 17 anni il termine per il primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita. BS e GE sono dell'idea che posticipare l'esame permetta di distinguere meglio la pena detentiva a vita dalla pena detentiva di 20 anni. Secondo l'Alleanza del Centro, ciò permette di garantire che la pena detentiva a vita continui a essere pronunciata, che la grazia continui ad avere un'importanza minore e che nel contempo resti possibile il reinserimento sociale.

BL, GR, NE, NW, JU, SH, SO, SZ, UR, VS, ZH, CDDGP, OSK, CMP, Verdi, PS, GDS, FSA, humanrights.ch e UNIGE rifiutano del tutto o in parte la proposta di posticipare di due anni il primo esame della liberazione dalla pena detentiva a vita, perché ritengono che nella pratica abbia un'importanza secondaria o che tale posticipazione non abbia un effetto significativo o positivo né sulla garanzia della sicurezza pubblica né sulle prospettive della persona interessata di reinserirsi socialmente. Secondo i Verdi una posticipazione rischia di compromettere l'autentico obiettivo delle pene detentive a vita così come di ridurre la sicurezza della popolazione.

Diversi partecipanti chiedono di posticipare maggiormente il termine: alcuni (GL, LU, NW, TG, UR, VS, CDDGP, OSK, CMP) – in parte anche contrari alla proposta – non capiscono perché il termine sia stato fissato a 17 anni o credono che sia stato scelto arbitrariamente. Taluni partecipanti (AR, GL, TG, UR, ZG, CDDGP, OSK) lo spiegano con l'aumento della speranza di vita. GR, LU, TG, CMP sostengono che posticipare il termine a 20 anni permetterebbe di far coincidere la fine della pena detentiva di 20 anni e il primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita. PLR – e di fatto anche UDC – auspicano che il termine sia fissato a 20 anni per ragioni di prevenzione generale.

StMVG-VS propone di non applicare l'articolo 86 capoverso 3 CP alla pena detentiva a vita, ma di prevedere un nuovo esame della liberazione condizionale soltanto se la persona

²⁹ AG, AR, BE, NE, SO, SZ.

³⁰ Verdi, PS.

³¹ GDS, FSA, UNIGE, humanrights.ch.

³² JU, SH, TI.

³³ AR, BE, GL, GR, NW, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH.

³⁴ PS.

³⁵ CDDGP, OSK.

condannata lo richiede o se le condizioni sono cambiate notevolmente dall'ultimo rifiuto. Auspica che sia inoltre previsto un esame automatico ogni 3 o 5 anni.

AR, GR, GL, JU, NW, SO UR, VS, CDDGP, OSK, GDS credono che fissare un nuovo termine causerebbe costi aggiuntivi per i Cantoni. Anche LU è della stessa opinione, tuttavia sostiene che questi costi potrebbero essere risparmiati perché in caso di rifiuto della liberazione condizionale non sarebbe necessario effettuare un nuovo esame annuale già dopo 15 anni.

4.2 Esecuzione di una pena detentiva a vita in caso di concorso con un internamento (art. 64 cpv. 3^{bis} AP-CP)

AG, AR, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH, Alleanza del Centro, PLR, PS, UDC, Verdi, FSA, humanrights.ch, StMVG-VS, CDDGP, OSK, CMP, UNIGE sono d'accordo di introdurre una norma che permetta di definire un automatismo per passare da una pena detentiva a vita a un internamento.

BE, invece, è contrario alla modifica proposta in quanto penalizzerebbe gli autori di reati condannati a una pena detentiva a vita senza internamento la cui privazione della libertà supera i 26 anni. Anche TI è contrario alla modifica proposta, sostiene infatti che il passaggio automatico da un regime di esecuzione all'altro non è accettabile.

GE, GR, NE, UR, VS, CDDGP, OSK ritengono che il termine di 26 anni sia arbitrario. FSA e humanrights.ch propongono di fissare il passaggio all'internamento dopo 23 anziché 26 anni, mentre i Verdi e GDS sostengono che il passaggio da una pena detentiva a vita a un internamento deve avvenire molto prima di quanto previsto nell'avamprogetto, ovvero dopo 15 anni. BL, GR, LU, NW, PLR, CMP suggeriscono di arrotondare a 25 anni.

AR, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH, CPS, PLR, CDDGP, OSK, CMP chiedono al legislatore di precisare cosa intende concretamente perché non ritengono chiaro il testo dell'avamprogetto. Secondo ZH la formulazione della disposizione potrebbe suggerire che la liberazione non è più disciplinata dall'articolo 64 capoverso 3 CP ed esaminata da un giudice, ma dall'articolo 64b CP ed esaminata, nella maggior parte dei Cantoni, dall'autorità d'esecuzione. Rileva inoltre la necessità di verificare almeno ogni due anni se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario (cfr. art. 64b cpv. 1 lett. b CP). Nello stesso senso vanno i pareri di VD e ZG, i quali si chiedono se sia il caso di modificare l'articolo 64 capoverso 2 CP in modo che dopo 26 anni la pena detentiva a vita termini e inizi l'esecuzione dell'internamento, o se la persona condannata rimanga formalmente nell'esecuzione della pena. Alcuni dei partecipanti summenzionati chiedono precisazioni sull'articolo 64 capoverso 3^{bis} AP-CP, al fine di garantire che venga adeguato soltanto il regime e non il titolo di detenzione.

Secondo StMVG-VS, se una persona è condannata a una pena detentiva a vita e all'internamento, effettuare una volta all'anno – dopo l'esecuzione della pena detentiva a vita – l'esame della liberazione condizionale dall'internamento (art. 64b cpv. 1 lett. a CP) pone dei problemi: nella prassi il regolare rifiuto della liberazione condizionale ha un impatto negativo sulla psiche della persona condannata.

I Verdi sono d'accordo di prevedere negli istituti di esecuzione delle pene e delle misure sezioni specifiche per le persone internate. Diversi partecipanti (GL, GR, JU, NW, SO, UR, VD, ZH, CDDGP, OSK) fanno notare che la legge non prevede alloggi separati per le persone internate e che non è stato chiarito se vi è un corrispondente diritto costituzionale. Secondo GDS sarebbe opportuno che il legislatore federale disciplini la questione degli alloggi separati.

Se in futuro sarà messa in atto una tale separazione, VD è del parere che sarà necessario concedere anche alle persone condannate a una pena detentiva a vita (senza internamento) una certa libertà per organizzare la loro quotidianità dopo anni di reclusione. AG, GL, GR, NW, OW non capiscono come mai la possibilità di passare da una pena detentiva a vita a un regime d'esecuzione con determinate libertà nell'organizzazione della quotidianità sia data soltanto alle persone condannate a una pena detentiva a vita insieme all'internamento; tali Cantoni sostengono che questa possibilità dovrebbe essere prevista anche per le persone condannate soltanto a una pena detentiva a vita (senza l'ordine di internamento). AG, NW, SO, UR, VS, ZH, CDDGP, OSK e Alleanza del Centro rilevano al riguardo una possibile disparità di trattamento tra le diverse categorie di detenuti.

OW propone di escludere la possibilità di ordinare contemporaneamente la pena detentiva a vita e l'internamento e di prevedere piuttosto che, in caso di pena detentiva a vita, dopo 26 anni si applica il regime d'esecuzione dell'internamento.

Il PS è dell'avviso che per motivi di certezza del diritto sia necessario disciplinare il concorso di una pena detentiva a vita con l'internamento. Tuttavia sostiene che sostanzialmente l'etichetta ingannevole non può in linea di massima essere soppressa, perché secondo la normativa proposta dopo 17 anni è possibile trasformare la pena detentiva senza condizionale in una pena con condizionale. La facoltà di diritto dell'UNIGE è dell'avviso che non vi sia una grossa differenza tra la pena detentiva a vita e l'internamento e che in fin dei conti il cambio di regime costituisca unicamente un cambio d'etichetta.

4.3 Abrogazione generalizzata della liberazione condizionale straordinaria (art. 86 cpv. 4 AP-CP)

BS, TG, ZG, ZH, Alleanza del Centro, PLR, UDC, StMVG-VS sono d'accordo di abrogare in maniera generalizzata la normativa concernente la liberazione condizionale straordinaria. Alleanza del Centro, StMVG-VS e TG ritengono che applicando altre disposizioni, in particolare l'articolo 92 CP, si possa tenere conto in modo appropriato dei rari casi che possono portare a una liberazione condizionale straordinaria. SO e CDDGP sono dell'idea che l'abrogazione crei certezza del diritto in merito alla pianificazione dell'esecuzione.

Secondo GR, JU, LU, NW, SH, SO, VS, UR, CDDGP, OSK, CMP non è indispensabile abrogare la liberazione condizionale straordinaria, perché nella prassi quest'ultima ha un'importanza marginale.

AG, AR, BE, JU, NE, SH, SZ, TI, PS, Verdi, GDS, FSA, humanrights.ch, UNIGE rifiutano l'abrogazione della liberazione condizionale straordinaria. Diversi partecipanti ritengono che seppure la liberazione condizionale straordinaria sia applicata raramente è comunque giustificata.

Secondo AR, JU, SH e TI, l'abrogazione della liberazione condizionale straordinaria risulta essere fuori contesto rispetto all'oggetto della riforma in esame. JU propone pure di prolungare il termine della pena detentiva a vita al posto di abrogarla in maniera generalizzata.

4.4 Altre proposte

4.4.1 Coinvolgimento dei Cantoni

AR, JU, NW, UR, VS, CDDGP e OSK fanno notare che i Cantoni non sono stati coinvolti nell'elaborazione delle disposizioni, sebbene la relativa attuazione rientri nelle loro competenze.

4.4.2 Abrogazione della pena detentiva a vita (art. 40 cpv. 2 CP)

BE propone di sostituire la pena massima della pena detentiva a vita con una pena detentiva di 30 anni. GDS suggerisce di abrogare la pena detentiva a vita, senza sostituirla.

4.4.3 Pena detentiva a vita accompagnata da misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP)

Le misure terapeutiche stazionarie vanno eseguite prima dell'esecuzione della pena detentiva a vita (art. 57 cpv. 2 CP). È quindi possibile che la persona condannata sia liberata condizionalmente dalla misura terapeutica stazionaria ben prima del primo esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva a vita. StMVG-VS si chiede se in casi di questo tipo la pena detentiva a vita sia credibile.

4.4.4 Disciplinare nella legge la frequenza di esame della liberazione condizionale dalla pena detentiva (a vita) in caso di concorso con l'internamento

ZG suggerisce di rimandare all'articolo 64 capoverso 3 CP anche all'articolo 64b CP oltre all'articolo 64a CP, affinché sia chiaro con quale frequenza debba essere effettuato l'esame.

4.4.5 Lavoro esterno (art. 77a CP)

AR, GL, LU, NW, SO, TG, UR, VD, VS, ZH, CDDGP e OSK reputano necessario completare l'articolo 77a capoverso 1 CP affinché sia precisato il termine per il lavoro esterno in caso di pena detentiva a vita.

4.4.6 Congedo (art. 84 CP)

VD chiede che sia precisata la durata minima dell'esecuzione della sanzione che permette di pretendere un congedo in caso di pena detentiva o pena detentiva a vita, al fine di uniformare le pratiche dei Cantoni e dei concordati e di evitare che le autorità d'esecuzione e le strutture assistenziali debbano trovare accordi al di fuori del concordato.

4.4.7 Disposizioni transitorie

BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDDGP, OSK chiedono di introdurre disposizioni transitorie o di precisare se l'articolo 388 capoverso 1 o 3 CP va applicato.

4.4.8 Competenze in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive

StMVG-VS suggerisce di abrogare l'articolo 64 capoverso 3 secondo periodo CP, di modificare di conseguenza l'articolo 64c capoverso 5 CP e di sopprimere la competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza in tutte le disposizioni del CP riguardanti le decisioni indipendenti successive: in futuro per tali decisioni successive non dovrà quindi più essere responsabile il giudice che ha ordinato l'internamento o che ha pronunciato la sentenza originaria, ma basterà che si tratti di un giudice (con l'esclusione delle autorità di esecuzione).

5 Allegato / Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti

Verzeichnis der Eingaben

Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

Alleanza del Centro	Alleanza del Centro Die Mitte Le Centre
Verdi	Verdi Grüne Les Vert-e-s

PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-radicaux
PS	Partito socialista svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS
UDC	Unione democratica di centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

MPC	Ministero pubblico della Confederazione MPC Bundesanwaltschaft BA Ministère public de la Confédération MPC
GDS	Giurist* Democratiche*i della Svizzera GDS Demokratische Jurist*innen der Schweiz DJS Juristes Démocrates de Suisse JDS
humanrights.ch	humanrights.ch
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP
OSK	Ostschweizer Strafvollzugskonkordat
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati FSA Schweizerischer Anwaltsverband SAV Fédération Suisse des Avocats FSA
CMP	Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici CMP Schweizerische Staatsanwaltschaftskonferenz SSK Conférence suisse des Ministères publics CMP
SCPCS	Società dei capi di polizia delle città svizzere SCPCS Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs SVSP Société des chefs des polices des villes de Suisse SCPVS
StMVG-VS	Straf- und Massnahmenvollzugsgericht des Kanton Wallis StMVG-VS Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais TAPEM
UNIGE	Università di Ginevra Universität Genf Université de Genève

Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

TF	Tribunale federale TF Bundesgericht BGer Tribunal fédéral TF
TPF	Tribunale penale federale TPF Bundesstraengericht BStGer Tribunal pénal fédéral TPF
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della svizzera CCPCS Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz KKPKS Conférence des commandants des polices cantonales de suisse CCPCS
ISP	Istituto svizzero di polizia ISP Schweizerisches Polizei-Institut SPI Institut suisse de police ISP
Unione svizzera degli imprenditori USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV Union patronale suisse UPS
ASM	Associazione svizzera dei magistrati ASM Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM